



Eccellentissimo
Sig. Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando
per il tramite del Gabinetto del Ministro
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Via pec all'indirizzo centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

p.c. Al Capo Dipartimento degli affari giustizia
Cons. Raffaele Piccirillo
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Via pec all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it

Al Direttore Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Dott. Renato Romano
Via Padre Semeria n. 95
00154 ROMA

Via pec all'indirizzo prot.ucan@giustiziacert.it

12 settembre 17

Illustrissimo Sig. Ministro della Giustizia,

L'Amministrazione degli Archivi Notarili, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2017, n. 124, si articolerà in un Ufficio centrale, due uffici ispettivi circoscrizionali e in 91 archivi notarili distrettuali, di cui 11 dirigenziali, e 17 archivi sussidiari.

Le principali attività tradizionali proprie dell'Amministrazione, come previste dalla Legge Notarile del 1913, comprendono, **la conservazione ed il rilascio delle copie degli atti dei notai** cessati dalle funzioni o trasferiti ad altro distretto, la gestione di un ingente patrimonio immobiliare, la c.d. **continuazione dell'attività notarile** (con riferimento agli atti depositati nell'Archivio dai notai, si cura la regolarizzazione di eventuali atti non registrati e non trascritti o non depositati presso i Registri delle imprese; si gestiscono le "somme e i valori" consegnati dalle parti ai notai cessati; si pubblicano i testamenti depositati in archivio, ...), nonché il **controllo (formale e sostanziale) degli atti notarili** mediante le ispezioni ordinarie e straordinarie (principale manifestazione del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia sulla funzione notarile, che contribuisce alla prevenzione del contenzioso giudiziario). In occasione delle ispezioni si provvede anche al **recupero delle somme concernenti l'errata liquidazione di tasse e contributi** versati mensilmente o a scadenze annuali dai notai agli Archivi.

L'Amministrazione ha un bilancio autonomo alimentato dalle entrate proprie, senza alcun contributo dello Stato (le entrate derivano dalla riscossione di tasse, dei diritti corrisposti dall'utenza, dall'aggio sulla riscossione dei contributi che gli Archivi operano per conto della Cassa e del Consiglio nazionale del notariato, dalle sanzioni disciplinari pecuniarie applicate ai notai).

Dal 1991 è stato istituito presso l'Ufficio Centrale il **Registro Generale dei Testamenti** che assicura, in attuazione della **Convenzione di Basilea** del 16 maggio 1972, la conoscibilità in ordine alla esistenza o meno di atti di ultima volontà ricevuti dai notai sia in Italia che all'estero. Il Registro – che già contiene più di **2.700.000 di iscrizioni** - acquisisce annualmente circa 115.000 richieste di iscrizione e gli Archivi notarili provvedono a controllare la completezza ed esattezza degli adempimenti eseguiti dai notai.

Alle predette attività, risalenti nel tempo, sono state aggiunte, da recenti interventi normativi, nuove importanti competenze che hanno notevolmente ampliato i compiti istituzionali degli Archivi e incrementato alcuni di quelli tradizionali.

In particolare, si segnala quanto segue:

- **venuto meno nel 2000 il controllo omologatorio giudiziario in materia societaria** e trasferito in modo pieno il controllo di legalità al notariato, con contestuale previsione di sanzioni disciplinari di particolare gravità a carico dei notai (art. 138 bis L.N.), le ispezioni agli atti notarili hanno dovuto prestare maggiore attenzione alle invalidità degli atti societari (con un notevole innalzamento delle capacità professionali richieste ai conservatori e la necessità di continui interventi di aggiornamento);

- **dall'1 giugno 2007**, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo procedimento disciplinare notarile (d.lgs. 1.8.2006, n. 249), **ai Capi degli archivi è stata riconosciuta la legittimazione a promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei notai innanzi alle Commissione Regionale di Disciplina**, per le violazioni riscontrate in occasione dei controlli di competenza (il sistema anteriore prevedeva che le infrazioni fossero segnalate al Procuratore della Repubblica, organo titolare dell'iniziativa disciplinare); in parole povere, i Capi degli archivi hanno di fatto sostituito i Procuratori della Repubblica per questo tipo di infrazioni (**riducendo il carico di lavoro degli uffici giudiziari nella materia della responsabilità disciplinare dei notai**). **Il Capo dell'Archivio ha anche la legittimazione processuale (attiva e passiva) anche nelle eventuali successive fasi innanzi all'A.G. (Corte d'appello e Cassazione), con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato**. E' di tutta evidenza il **livello di preparazione professionale** che viene richiesto in tali procedimenti (che prima erano promossi e gestiti da Giudici), in cui il Conservatore affronta questioni altamente specialistiche nei vari settori del civile interessati dalla funzione notarile (talvolta anche con risvolti tributari, penalistici, urbanistici, ...), entrando in contraddittorio con studi notarili e legali spesso di alto livello. Il riconoscimento dell'alto grado di specializzazione delle competenze dei nostri funzionari ha trovato conferma nell'esclusione dalle competenze della Direzione generale degli affari giuridici e legali del contenzioso dell'**Amministrazione degli archivi notarili** relativo ai notai in materia di sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari, tributi e contributi.

- **dall'1 giugno 2007, con il d.lgs. n. 249/2006, è stata attribuita al Capo dell'Archivio la competenza a decidere sulla richiesta del notaio di estinzione dell'illecito disciplinare, per le infrazioni disciplinari sanzionabili solo con pena pecuniaria (art. 145-bis L.N.)**, se la richiesta del notaio è proposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare per prevenirne l'instaurazione. Anche in questo caso il Capo dell'archivio è stato chiamato a svolgere competenze che fino allora erano espletate da organi giudiziari (**prima della riforma, la competenza in materia era della Procura della Repubblica che instaurava il procedimento di estinzione dell'illecito innanzi al Tribunale**); anche in questo caso, una

gran mole di lavoro, con le connesse responsabilità, è passata agli Archivi notarili (dai dati della Trasparenza, pubblicati sul sito, risultano n. 1.371 provvedimenti di archiviazione emanati dagli Archivi nel 2016);

- con il **d.lgs. n. 249 del 2006** agli Archivi notarili è stata attribuita l'attività di **riscossione delle sanzioni pecuniarie disciplinari inflitte ai notai** (sgravando da tale incombenza i Consigli notarili);

- **sempre di recente, a garanzia dei cittadini, è stato previsto (dagli artt. 21 e 22 della Legge notarile, come modificati) che i singoli notai versino al Consiglio nazionale del notariato, per il tramite dell'Archivi notarili, i contributi per il fondo garanzia** (per la copertura dei danni collegati a reati penali commessi da notai) e - **dal 2017 - l'assicurazione obbligatoria** (oltre a versare i contributi di maternità), entrate di particolare rilevanza per la collettività, che comportano ulteriori attività specifiche di monitoraggio e controllo da parte degli Archivi notarili (oltre ad un aumento delle entrate di bilancio), con conseguenti azioni nel caso del riscontro di inadempimenti;

- **è poi aumentata l'attività di conservazione del materiale documentario** (e conseguentemente, sono sorte sempre più spesso problematiche relative alla ricerca di immobili, con maggiori spazi di archiviazione, **ed è aumentato il rilascio delle copie all'utenza**) e **la stessa attività ispettiva a seguito dell'introduzione dell'obbligo di conservazione da parte dei Notai** (art 12 della L. 28.11.2005 n. 246) **delle scritture private autenticate aventi ad oggetto atti sottoposti a pubblicità immobiliare o commerciale** (documenti che in passato venivano di regola rilasciati alle parti);

- **nel novembre del 2014 le ispezioni notarili hanno riguardato anche gli atti notarili informatici**, con ulteriore necessità di acquisizione del personale ispettivo di nuove competenze professionali.

Se già quanto si è esposto dimostra che le competenze dell'Amministrazione degli archivi notarili appaiono di recente essersi arricchite sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, **un capitolo a parte si è aperto con la recente approvazione del ddl concorrenza con la L. n. 124/2017, entrata in vigore il 29 agosto di quest'anno.**

Quest'ultima legge prevede un aumento delle sedi e dei posti di notaio che comporterà un rilevante incremento delle attività di competenza del personale degli archivi (a maggior numero di notai corrisponderà l'aumento di alcune delle attività ispettive, dei versamenti di tasse e contributi, delle movimentazioni notarili con i connessi adempimenti, etc.).

Ma la nuova normativa contiene altri aspetti che coinvolgono gli Archivi notarili, che non sembrano essere stati adeguatamente valorizzati nelle disposizioni, che avrebbero meritato ben altra consapevolezza e attenzione.

Come abbiamo già detto, gli Archivi notarili hanno tradizionalmente il compito, all'atto della cessazione dei notai dalla attività (e soprattutto nei casi di decesso) di curare che gli adempimenti tributari e di pubblicità immobiliare e commerciale, non ancora eseguiti, vengano completati; inoltre, il notaio deve consegnare in Archivio, oltre agli atti e gli altri documenti, anche le somme e valori ricevute dalle parti e annotati nel registro di somme e valori. A tal proposito occorre segnalare che negli ultimi anni, con il miglioramento anche sotto il profilo qualitativo dei servizi resi dagli Archivi, si è assistito **ad un notevole aumento dei depositi di “somme e valori” negli Archivi** (anche perché i depositi di somme sono in aumento presso i notai, per varie ragioni). **Con l’emanazione del D.M. 27 novembre 2012, n. 265** (recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi), in cui sono stati tra l’altro determinati i diritti dovuti agli Archivi per la gestione di tali somme (che non entrano nel bilancio dello Stato), **si è assistito ad un ulteriore notevole incremento di tali depositi negli Archivi** e, quindi, delle conseguenti attività collegate alla gestione di tali somme, di regola custodite in depositi bancari (la conservazione di tali somme non risulta regolamentata e quindi è lasciata alle scelte del singolo Archivio). Pertanto sono aumentati i casi di restituzione delle somme agli aventi diritto, restituzioni che talvolta presentano gravi problematiche giuridiche (con connesse responsabilità e rischi di contenzioso, per il Capo dell’archivio, che si ricorda è di regola un funzionario che non gode, a differenza dei dirigenti, di alcuna copertura assicurativa). A titolo esemplificativo, nel solo archivio di Roma, risulterebbe che dal 2005 sono stati depositati dai notai più di 1.000.000 di euro, che si riferiscono a centinaia di atti/utenti. Non può che apprezzarsi il diffondersi di tali depositi, che allargano gli strumenti di garanzia nel traffico giuridico, e che gli Archivi, come i notai, rendano un servizio alla collettività particolarmente qualificato; ma è di tutta evidenza quanto il moltiplicarsi di tali attività, un tempo del tutto sporadiche, costituisca un ulteriore carico di lavoro particolarmente complesso e rischioso per il personale degli Archivi, che vorrebbero poterlo svolgere in condizioni adeguate.

Da ultimo, la L. n. 124/2017 ha previsto che i notai abbiano un conto corrente dedicato per il pagamento di tributi relativi agli atti soggetti a pubblicità immobiliare e commerciali (che sono la stragrande maggioranza), per il deposito delle “somme e valori” e delle somme che le parti chiedano di custodire in occasione di vendite

immobiliari. Tra i pregi della nuova normativa possiamo annoverare l'aver separato la gestione di tali somme dal patrimonio personale del notaio, e finalmente si è disciplinato, con delle esemplificazioni, il tema della restituzione delle somme agli aventi causa, così confermando che tale tema meritava, per le problematiche che può presentare, un intervento del Legislatore.

La norma nulla dice circa la gestione del conto “dedicato” nel momento in cui il notaio cessa definitivamente dalla professione o nel caso di morte dello stesso. Nel silenzio della legge il Consiglio Nazionale del notariato si è già espresso, nelle “Prime indicazioni” che ha diramato nel notariato, nell’individuare negli Archivi notarili (ai sensi dell’art. 39 L.N.) coloro che hanno la competenza alla gestione di tali conti. Se passasse questa interpretazione, che non appare infondata - visto che gli archivi notarili in passato hanno curato gran parte degli adempimenti del notaio dopo la sua cessazione -, gli Archivi si troveranno a breve a gestire adempimenti e somme da gestire che saranno certamente di gran misura maggiore delle sole “somme e valori” e non pare possibile che il personale degli archivi, nella sua attuale consistenza, possa provvedere a tali nuove incombenze. Peraltro si tratterebbe di gestire conti che sono distribuiti presso sportelli bancari diffusi sia nel Comune sede dell’Archivio quanto negli altri Comuni del distretto notarile (si lasciano immaginare le problematiche di gestione; l’accentramento in un unico conto, senza un espresso intervento legislativo, appare presentare qualche problematica giuridica, di non poco rilievo).

Oltre queste “gravi” problematicità, che comunque dovranno avere una risposta anche dallo Stato (e quindi dagli Archivi), il conto corrente dedicato dei notai porterà nell’immediato ad un forte incremento delle attività di riscossione di tasse e contributi. La Legge notarile e le leggi successive prevedono che i notai versino mensilmente agli Archivi tasse e contributi (in unica soluzione). Dal 29 agosto 2017, le modalità cambieranno per la maggior parte dei notai che verseranno obbligatoriamente le tasse con un assegno circolare o un bonifico tratto dal conto dedicato; per i contributi dovuti alla Cassa Nazionale di regola provvederanno con altro prelevamento dal conto personale. In parole povere, **raddoppieranno**, salvo per i notai che cercheranno di pagare con unico versamento, **i versamenti ricevuti dagli archivi per gli adempimenti mensili**, che attualmente ammontano annualmente a circa 55.000; **le nuove modalità di pagamento creeranno problemi, oltre di contabilizzazione e di attese maggiori ai servizi cassa degli archivi, anche per i versamenti giornalieri presso gli uffici postali degli archivi notarili che hanno molti notai nel distretto di competenza, che dovranno ricevere nei giorni vicini**

alla scadenza centinaia di assegni circolari (con allungamento dei tempi di permanenza del personale dell'archivio negli uffici postali e la necessità di recarsi nei giorni di scadenza più volte presso tali uffici).

Negli anni passati, a fronte delle novità normative segnalate che hanno apportato benefici ad altre amministrazioni pubbliche, riducendone le incombenze, e nuovi competenze all'Amministrazione degli archivi notarili, l'Amministrazione e il suo personale non hanno ricevuto alcun tipo di riconoscimento; al contrario, l'Amministrazione, come più volte denunciato da queste OO.SS., è stata bersaglio di tutti i “tagli lineari del personale”, disposti dopo il 2000, applicati senza tener conto in alcun modo del reale fabbisogno di personale dell'amministrazione. Ma il personale degli Archivi, non si è tirato indietro e ha affrontato con dignità e competenza le nuove sfide, perseguendo, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo scopo di assicurare *standard* prestazionali elevati.

Ma la buona volontà non basta davanti a dati impietosi, che continuano a peggiorare con il pensionamento del personale. La dotazione organica dell'Amministrazione nell'anno 2005 ammontava a complessive **748** unità di personale non dirigente, **31** unità di personale dirigente e un Direttore di prima fascia. A seguito dei tagli lineari, recepiti dal DPCM del 2015, **la dotazione organica dell'amministrazione degli archivi Notarili, unica all'interno del Ministero della Giustizia ad avere subito tagli in periferia, è stata drasticamente (molto poco opportunamente e senza lungimiranza) ridotta a 520 unità (compresi i dirigenti).**

Più volte si è denunciato lo stato di prostrazione che nel corso degli anni sempre più si è acuito nel personale, che ha visto cessare i colleghi senza che fossero sostituiti. L'unica soluzione prospettata è stata quella di chiudere archivi notarili distrettuali (misura che riduce le giornate di apertura dell'archivio distrettuale soppresso, che però continua a funzionare come archivio sussidiario per gli atti in esso conservati fino a quando non possano essere trasferiti all'archivio distrettuale competente, che spesso si trova un penuria di spazi). In tale direzione si colloca l'unica misura apprezzabile adottata di recente, costituita dalla previsione, contenuta nella legge del 2017/127, della soppressione di archivi notarili distrettuali svincolata da quella dei relativi distretti, disposizione che potrà dare qualche risultato positivo per quelle situazioni in cui oggi appare quasi impossibile tener aperti gli uffici ma che comunque porterà ad un aumento delle già considerevoli applicazioni del personale.

Va peraltro segnalato che il processo di digitalizzazione dell'attività notarile procede molto lentamente e lo stesso vale per quello degli archivi notarili (gli atti notarili informatici

sono poche migliaia a fronte dei milioni di atti che vengono ricevuti annualmente), per cui non si può prevedere a breve che l'archiviazione cartacea venga sostituita in modo apprezzabile da quella digitale, in questo importante settore della documentazione giuridica.

A seguito dei tagli del personale si è arrivati alla “ridicola” situazione (scusate il riso amaro) che l'Amministrazione presenterebbe degli “esuberanti di personale”, che non può effettuare nuove assunzioni e mobilità dall'esterno (anzi è spesso fatta oggetto di richieste di personale da altri uffici del Ministero), che non può far progredire i propri funzionari (non c'è un concorso per dirigente da più o meno 20 anni, nonostante che la domanda di professionalità, nei confronti del funzionari si sia accresciuta enormemente), che fatichi sempre più con il personale in servizio ad assicurare l'apertura quotidiana di tutti gli uffici e che gran parte del personale sia costretto a mettersi in viaggio per recarsi settimanalmente in altri uffici, lontani dalla propria sede di servizio. Il quadro si completa guardando i dati del conto annuale che dicono che l'età del personale ormai supera normalmente i cinquanta e in alcuni archivi si attesta di media oltre i sessanta; a breve cesseranno moltissimi dipendenti, di grande esperienza, e non si sa come e in che misura verranno sostituiti.

Per l'ennesima volta, si ricorda che l'Amministrazione degli Archivi Notarili è un'amministrazione finanziariamente autonoma che **non grava** in alcun modo **sul bilancio dello Stato, che presenta** degli importanti **avanzi di gestione** che dovrebbero essere, per espressa previsione normativa, essere impiegati per le esigenze dell'Amministrazione (ma fino ad oggi appaiono “non spesi” o solo impiegati per risolvere problematiche immobiliari anche dell'Organizzazione giudiziaria, non realizzando la finalità primaria della loro destinazione).

Allo stato attuale, solo lo spirito di abnegazione dimostrato dai dipendenti dell'Amministrazione, attraverso l'accettazione di reggenze o applicazioni, ha consentito, a fatica, il mantenimento degli *standard* quantitativi e qualitativi prestati nonché la produzione di rilevanti avanzi di gestione (**incrementati anche a seguito delle cessazione del personale, mai sostituito**), **a seguito di quanto sopra evidenziato tali standard certamente non potranno più essere perseguiti ma la preoccupazione maggiore è quella che non potranno essere più garantite le prestazioni stesse essendo l'attuale dotazione organica assolutamente insufficiente.**

E' solo con un eventuale aumento del personale – anche se di misura limitata e comunque finanziata da una modestissima parte dell'annuale avanzo di gestione – e lo sblocco dei limiti alle assunzioni e alla mobilità esterna che l'Amministrazione degli

Archivi Notarili potrà continuare a svolgere adeguatamente i propri compiti e affrontare le nuove competenze.

Grati per l'interessamento alla questione prospettata e nella consapevolezza del riconoscimento istituzionale che la S.V. ha manifestato conseguendo la recente approvazione di importanti norme sull'organizzazione dell'Amministrazione, si porgono deferenti ossequi.

Chiaromonte

Petriccioli

Colombi

FPCGIL

CISL FP

UILPA